

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE**  
**VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 965 in data 25-02-2026

**OGGETTO :** DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 41 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA L.R. 11/1998.

In vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria,  
in sostituzione del Coordinatore, la Dirigente

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1554 in data 22 dicembre 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: “normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

richiamato, in particolare, l’articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 12 agosto 2025 da parte del Comune di Saint-Christophe, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, la documentazione relativa alla variante non sostanziale n. 41 al PRG vigente, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato che la presente variante è diretta a rivedere alcuni articoli delle NTA di PRG al fine di:

- 1) specificare ed integrare disposizioni normative in merito alla differenziazione tra aree di stoccaggio di reflui zootecnici non asservite ad aziende agricole e concimaie a servizio di aziende agricole e di queste pertinenze, e specificazione delle relative fasce di rispetto;
- 2) rivedere l’art.33 al fine di specificare ed integrare disposizioni normative in merito alle strade ad uso esclusivo rurale e relative fasce di rispetto;
- 3) specificare ed integrare disposizioni normative in merito alle sottozone di tipo Bc e alle attività commerciali in genere per eliminare alcune incongruenze tra le prescrizioni dell’art.13 e le prescrizioni dell’art.47;
- 4) aggiornamento grafico e normativo delle tavole P4 in merito alla viabilità prevista dal PRG con vincolo decaduto e l’aggiornamento grafico e normativo delle tavole P4 e SERILO in merito alle aree per servizi previste dal PRG ad oggi realizzate (aspetti stralciati in corso d’istruttoria);

rilevato che nell’ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 18 agosto 2025:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, l’Unità organizzativa pianificazione territoriale e diversificazione aziendale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l’Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi, alla Struttura strutture ricettive e commercio;

rilevato che nell’ambito della suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Unità organizzativa pianificazione territoriale e diversificazione aziendale (parere acquisito agli atti in data 17 settembre 2025 con nota prot. 6941/VIAVAS):

“Vista la documentazione relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12bis della l.r. 11/1998, per “*variante non sostanziale n. 41 al PRG del Comune di Saint-Christophe*”, acquisita al prot. n. 13998/AGR in data 18 agosto 2025, con la presente si comunica che, per quanto di competenza, non ci sono osservazioni in merito all’assoggettabilità della variante in oggetto.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (parere acquisito agli atti in data 24 settembre 2025 con nota prot. 7090/VIAVAS):

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura con la nota prot. n. 6172 del 18/08/2025 (ns. rif. prot. n. 8383/DDS del 20/08/2025), riguardante il procedimento richiamato all’oggetto, con

la presente lo scrivente Dipartimento riporta le risultanze della propria istruttoria rispetto ai criteri di valutazione allegati.

#### Istruttoria

La variante in oggetto riguarda:

- a) l'integrazione delle NTA in merito a concimaie/stoccaggio reflui zootecnici – variazione art. 10 comma 3 lettera y), art. 18 comma 3, art. 55 comma 6 (sottozone Eg);
- b) l'integrazione delle NTA art. 33 comma 11, tabella, comma 14, tabella;
- c) la modifica e integrazione delle NTA in merito alle sottozone Bc – art. 13 comma 4, tabella ed art. 47 comma 4 e 8;
- d) l'aggiornamento della Tavola P4 con eliminazione di vincolo decaduto (viabilità prevista) ed aggiornamento delle aree per servizi attuate.

Si rileva che l'art. 38 della l.r. 11/1998 è stato oggetto di recente modifica e, a far data dal 1° ottobre 2025, entrerà in vigore la deliberazione della Giunta regionale attuativa n. 1117 del 11/08/2025. Dal 18/06/2025 è entrato in vigore il nuovo PTA, pertanto in sede di adozione della variante sarà necessario verificare la coerenza del testo rispetto alle predette disposizioni.

#### Integrazione ed aggiornamento delle NTA e della Tavola P4

Si rileva che la variante in esame riguarda essenzialmente l'integrazione delle NTA con varie precisazioni e specifiche normative atte alla migliore comprensione e lettura del testo stesso. La variante nel suo insieme fa maggiore chiarezza sullo stoccaggio di reflui zootecnici/concimaie e relative fasce di rispetto, sulle strade ad uso esclusivo rurale e relative fasce di rispetto e sulle sottozone Bc ed alle attività commerciali in genere. La Tavola P4 stessa viene aggiornata prendendo in considerazione eventuali vincoli decaduti e le opere effettivamente eseguite.

Si ricorda che, benché la proposta di variante abbia un carattere essenzialmente normativo e generale:

- Nel comune di Saint-Christophe sono identificate quali aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti la piana alluvionale da regione Borgnalle all'aeroporto e nell'aree a monte di Papet e Cerisolaz. In queste aree si applicano le disposizioni dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 29 delle NA del PRG che potrebbero essere in contrasto con lo stoccaggio di reflui zootecnici e concimaie;
- La sottozona Bc1 ricade interamente in area vincolata a bassa pericolosità per esondazioni (fascia C), in minima parte a bassa pericolosità per frane (fascia F3) e in area di protezione di pozzi e sorgenti (tavola P3);
- La sottozona Bc2 ricade interamente in area vincolata a bassa pericolosità per esondazioni (fascia C), in minima parte a bassa pericolosità per frane (fascia F3) e in area di protezione e rispetto di pozzi e sorgenti (tavola P3);
- La sottozona Bc3 risulta essere esterna ad aree vincolate.

Si rimanda pertanto, per eventuali futuri interventi connessi all'attuazione delle modifiche normative in oggetto, al rispetto delle disposizioni connesse:

- alla disciplina d'uso degli ambiti inedificabili di cui agli art. 34-35-36-37 della L.R. 11/1998 e s.m.e i.;
- alle innovazioni introdotte dalla dGR 1117/2025;
- al vincolo di cui all'art. 41 della L.R. 11/1998 e s.m.e i.;
- alla tutela del demanio idrico sancita dal R.D. 523/1904.

Si ricorda che in sede di adozione, dovrà essere comunque valutata la coerenza della proposta di variante rispetto al PTA 2030 qualora applicabile.

Rispetto al tema della gestione sostenibile dei suoli alpini, la variante in oggetto è coerente in quanto non prevede nuovo consumo di suolo.

#### Conclusioni

In relazione ai predetti aspetti di competenza ed ai criteri di valutazione riportati in allegato, in considerazione altresì dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante in oggetto.”;

## Allegato

### Criteri di valutazione del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in relazione alle verifiche di assoggettabilità a VAS delle varianti al PRG:

1) La coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998 trova continuità rispetto a quanto valutato in sede di approvazione del PRG:

- per le sottozone interamente vincolate a media ed elevata pericolosità, non si ammettono i cambi di destinazione d'uso verso il residenziale permanente (d)) o temporaneo (dbis)) o verso il turistico (g);

- non possono essere individuate nuove zone edificabili se ricomprese in aree sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 11/1998, ivi compresi gli ampliamenti di zona; è parimenti inammissibile la riproposizione di zone edificabili ai sensi dei vigenti PRG, ma completamente inedificate e interamente gravate da vincoli di inedificabilità (media ed elevata).

- non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree individuate.

2) Ammissibilità degli effetti della variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, rispetto alle occupazioni demaniali, ai sensi del RD 523/1904 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i., in applicazione delle vigenti disposizioni normative;

3) Coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, riferirsi al nuovo testo PTA 2030 <https://pta.regione.vda.it/documenti/schema-pta-2030/>;

4) Coerenza in merito alle buone pratiche di tutela del suolo alpino e di uso sostenibile dello stesso, ai contenuti del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito della difesa del suolo, alla Strategia del Suolo per il 2030 della Commissione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP)) e alla Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo, in relazione alla gerarchia di consumo di suolo (land take hierarchy):

1. evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;

2. riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate;

3. utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili;

4. in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici.

Le informazioni relative al consumo di suolo rispetto ai servizi ecosistemici da esso supportati al fine di individuare le specifiche misure di compensazione connesse alle proposte urbanistiche possono essere riassunte nella seguente tabella.

Sottozona di PRG attuale	Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi	Servizi ecosistemici attuali (numero e tipologia)	Sottozona di PRG in previsione e / apposizione di retino/progetto	Servizi ecosistemici in previsione (numero e tipologia)	Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione	Livello di compromissione	Misure di compensazione
	<a href="https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavsct/?repertorio=SOIL_MAP">https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavsct/?repertorio=SOIL_MAP</a>	<a href="https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavsct/?repertorio=SOIL_MAP">https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavsct/?repertorio=SOIL_MAP</a> scaricare il documento in formato pdf (note illustrative alla carta dei suoli)	Proposta di modifica PRG	Valutazione del professionista	Valutazione del professionista	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici

		capitolo servizi ecosistemici relativo a UC diagrammi servizi ecosistemici relativi a UC				ici persi e ai mq di suolo eventual mente consumat i	ici persi e ai mq di suolo eventual mente consumat i
--	--	---	--	--	--	--	--

Si ricorda che il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio è partner del progetto Spazio Alpino “SOIL:OurInvisibleAlly”, le cui attività hanno come obiettivo principale l’orientamento degli stakeholder verso un cambio di paradigma che consideri normale l’adozione di misure di gestione sostenibile dei suoli alpini (<https://www.alpinesoils.org>).

Si richiamano inoltre gli obiettivi della Carta nazionale dei principi di uso sostenibile del suolo (dGR 384/2022):

1. Arresto del consumo di suolo dovuto all’aumento della copertura artificiale e dell’impermeabilizzazione del suolo (dati ISPRA/SNPA) e riduzione della frammentazione del territorio e della dispersione insediativa, anticipando l’obiettivo dell’UE di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 e adottando da subito la “Land take hierarchy” indicata dalla Strategia europea sul suolo che prevede, in ordine di priorità decrescente, di: 1. evitare il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, 2. riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate, 3. utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili, 4. in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici;
2. limitare la futura occupazione del suolo, andando quindi ad agire sulle politiche di governo del territorio e, dunque, sulle previsioni di sviluppo dei piani comunali rapportate all’evolversi degli scenari demografici (monitoraggio pluriennale), sia nell’ottica di evitare l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo di fatto come rilevato dalla Carta Nazionale del consumo di suolo SNPA e volto all’individuazione delle principali trasformazioni che in alcuni casi possono avvenire, ad esempio, in aree precedentemente libere ma all’interno o ai margini del tessuto urbanizzato;
3. Inversione dei processi di degrado attraverso la conoscenza, la mappatura, il monitoraggio, nonché con l’inserimento delle azioni di ripristino della naturalità dei suoli e di recupero della loro funzionalità ecologica, di incremento delle aree verdi, forestali ed agroforestali, nelle strategie e negli strumenti di programmazione e pianificazione nazionali, regionali e locali, in coerenza con il perseguimento a livello globale dell’arresto del degrado del suolo come indicato dall’Agenda 2030 (*Land Degradation Neutrality*);
4. Aumento del contenuto di sostanza organica dei suoli attraverso la protezione dei suoli naturali, la corretta gestione forestale, nonché attraverso l’adozione di pratiche conservative in agricoltura, la gestione sostenibile dei nutrienti minerali, dei reflui zootecnici, dei correttivi e degli ammendanti, l’utilizzo appropriato delle matrici organiche di origine extra agricola, applicando principi di agroecologia e di circolarità nel flusso dei nutrienti;
5. Identificazione, caratterizzazione, bonifica e rigenerazione dei siti contaminati e monitoraggio della contaminazione da fonti diffuse derivanti dall’uso del suolo, nonché da ricadute atmosferiche provenienti da attività industriali e impiego di combustibili;
6. Definizione e perseguimento del buono stato ecologico dei suoli ai fini della conservazione e del ripristino della loro biodiversità e della capacità di fornire servizi ecosistemici, che devono essere riconosciuti, mappati e tutelati;
7. Riduzione dell’erosione, della compattazione e della salinizzazione attraverso l’applicazione di buone pratiche agricole, gestione corretta delle aree agricole, naturali urbane e periurbane, finalizzata a preservare la struttura, la sostanza organica, la fertilità e la biodiversità dei suoli, e quindi la loro funzionalità;
8. Introduzione di criteri e indirizzi operativi rivolti agli enti locali per promuovere la sostenibilità ecologica nella rigenerazione delle aree urbane e peri-urbane, dei sistemi produttivi e infrastrutturali, assicurando il consumo di suolo netto pari a zero e dando la priorità al riuso ed al

riutilizzo di aree dismesse e/o abbandonate. Nella pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica devono assumere un ruolo centrale la resilienza e la sicurezza territoriale da assicurare attraverso la gestione integrata delle risorse e attraverso azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, azioni di integrazione delle infrastrutture verdi e blu e di rafforzamento dei servizi ecosistemici fondamentali per aumentare il benessere insediativo e la qualità ecologica dell'ambiente urbano, anche facendo ricorso a interventi di desigillatura (de-sealing) e rivegetazione e rinaturalizzazione delle superfici impermeabili;

9. Sviluppo dell'approccio ecosistemico nella pianificazione territoriale e urbanistica come strumento per introdurre la salvaguardia dei suoli agricoli altrimenti non tutelati da alcuna normativa;

10. Finanziamento e attivazione di un sistema di monitoraggio della qualità dei suoli, del loro uso e consumo e dei processi di degrado che li affliggono, che produca dati aggiornati, armonizzati e accessibili a livello regionale e nazionale;

11. Incremento degli investimenti in ricerca e sperimentazione applicata, per far sì che i concetti espressi nelle normative riguardanti il suolo siano universalmente condivisi e misurabili, rivolti sia all'innovazione delle tecnologie e alla loro diffusione che allo sviluppo e all'adozione dei principi dell'agroecologia, e degli investimenti nell'educazione scolastica, nella formazione e informazione sulle tematiche riguardanti il suolo.

Si suggeriscono nel seguito alcune proposte di misure di compensazione:

- Individuare siti di ripristino del suolo di aree impermeabilizzate e/o degradate (es: rimuovere l'asfalto da un parcheggio sottoutilizzato, da un tratto di viabilità minore abbandonata rinaturalizzando il sito a prato, bosco o uso agricolo in relazione alle caratteristiche dell'area);
- Individuare azioni di ripristino della naturalità dei suoli e di recupero della loro funzionalità ecologica, di incremento delle aree verdi, forestali ed agroforestali, nella logica delle strategie e degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali e locali;
- trasformare un'area a prato intensivo in prato polifita con essenze autoctone, creare una fascia tampone boscata o una fascia di siepi, compatibilmente con le caratteristiche biologiche del sito;
- Aumento del contenuto di sostanza organica dei suoli poveri;
- Cura della biodiversità coerentemente con l'ecosistema fluviale, del buono stato ecologico e dei servizi ecosistemici connessi al suolo (aumento della biodiversità, fitodepurazione, stabilizzazione delle sponde e valore paesaggistico,...);
- Riduzione della compattazione, dell'erosione e dell'impermeabilizzazione dei suoli;
- Interventi di desigillatura, rivegetazione e rinaturalizzazione delle superfici impermeabili;
- Utilizzo di pavimentazioni permeabili;
- Creazione di parchi urbani;
- Interventi su aree verdi povere;
- Utilizzo di pavimentazioni drenanti.

Si informa che con dGR 1040 del 04/08/2025 sono stati approvati i criteri regionali per l'assegnazione dei punteggi di priorità in attuazione del decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 2/2025 riguardante gli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano a valere sul "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" e il bando per il contrasto del consumo di suolo è pubblicato al link [https://www.regione.vda.it/territorio/territorio/Suolo/fondo\\_contrasto\\_consumo\\_suolo\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/territorio/territorio/Suolo/fondo_contrasto_consumo_suolo_i.aspx).

Struttura pianificazione territoriale (parere acquisito agli atti in data 2 ottobre 2025 con nota prot. 7251/VIASAS):

"In riferimento alla vs. nota prot. n. 6172 del 18 agosto 2025, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista urbanistico e della pianificazione del territorio, sulle modificazioni e sugli aggiornamenti apportati al PRG comunale vigente, si osserva quanto segue.

## MODIFICAZIONI DELLE NTA

### Integrazione in merito alle concimaie e alle aree per lo stoccaggio di reflui zootecnici

La Relazione riporta che la variante integra alcune disposizioni delle NTA (articoli 10, 18 e 55) “necessarie per meglio specificare la distinzione tra concimaia a servizio di aziende agricole e stoccaggio di reflui zootecnici ed eventuale produzione di biogas non asserviti ad aziende agricole, oltre a specificare le fasce di rispetto delle concimaie”.

Si prende atto che l'esigenza dell'Amministrazione è quella di introdurre nella norma alcune precisazioni necessarie per una più agevole lettura del PRG.

Rispetto alle modificazioni apportate, in particolare ai contenuti del comma 5 dell'articolo 18 (Fasce di rispetto) delle NTA, si ricorda che la Regione si è dotata delle “Linee guida inerenti alle distanze minime delle stalle e delle concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree in cui è prevista l'edificazione”, rispetto alle quali le norme del PRG devono essere coerenti, fatta salva l'eventuale normativa igienico-sanitaria di riferimento. A tale proposito, si evidenzia che l'acquisizione del “parere di salubrità rilasciato dall'ente competente”, proposta dalla variante, non è richiesta da alcuna normativa ad eccezione di quanto stabilito dalla circolare sopra richiamata che ammette, “di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica” su richiesta motivata del proponente, il rilascio di deroghe alle distanze nei casi previsti sempre dalla suddetta circolare: si chiede, pertanto, lo stralcio della modifica proposta, uniformando in tal modo la norma comunale alle linee guida regionali. Inoltre, non si comprende la motivazione di inserire la parola “comunque” (non è chiaro se il senso sia rafforzativo o finalizzato ad escludere qualunque tipologia di deroga), in quanto la distanza minima di 50 metri è ammessa in via ordinaria dalla circolare regionale citata nonché recepita dalle norme del PRG vigente all'articolo in esame. Con riferimento a quest'ultima componente di variante, pertanto, si chiede di chiarire e motivare.

### Integrazione dell'articolo 33 in merito alle strade ad uso esclusivo rurale e relative fasce di rispetto

La Relazione riporta che la variante integra le disposizioni dell'articolo 33 (Viabilità) delle NTA, in quanto il testo vigente “non disciplina le distanze da mantenere dal confine delle strade ad uso esclusivo rurale pertanto l'Amministrazione ritiene opportuno, per chiarezza di lettura inserire alcune integrazioni/specificazioni nel testo delle NTA”.

A tale fine, in calce alle tabelle che stabiliscono le fasce di rispetto a tutela delle strade, è introdotta la seguente nota: “Per le strade ad esclusivo uso rurale per la conduzione dei fondi, anche se di proprietà comunale tra cui quelle di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 82 del 01/12/2002 e n. 56 del 26/09/2003, non è richiesto il rispetto delle distanze riportate in tabella, va comunque sempre garantita la distanza minima da codice civile di m 1,50 dal confine stradale esistente o di progetto, si applica in ogni caso la situazione più restrittiva.”.

Non avendo conoscenza dei contenuti delle deliberazioni del Consiglio comunale richiamate nella norma, è difficile valutare la modifica in oggetto. Quindi, per una corretta valutazione, si chiede di integrare la Relazione con le definizioni contenute nelle succitate deliberazioni: questa richiesta è finalizzata a capire a quale tipologia di strade (diverse da quelle classificate dal Codice della strada) si applica la norma e, soprattutto, a chiarire la relazione proposta tra le distanze da rispettare dalle strade, normate dal Codice della strada, e quelle dalle costruzioni, come normate dal Codice Civile, art. 873.

### Modifica e integrazione in merito alle sottozone Bc

Il punto di variante “provvede alla modifica e/o integrazione di alcune disposizioni delle NTA di PRG resesi necessarie per meglio specificare alcune disposizioni relative alle sottozone di tipo Bc e più in generale relative alle attività commerciali”. La modifica interviene sull'articolo 13 (Equilibri funzionali relativi alle infrastrutture e servizi per interventi di nuova costruzione) delle NTA inserendo una precisazione applicabile alla dotazione di “area a parcheggio di uso pubblico” dovuta per le attività commerciali di interesse prevalentemente locale. La precisazione inserita rimanda all'applicazione del comma 8, che si suppone del medesimo articolo. Nella formulazione proposta, con l'introduzione della congiunzione “e”, non si capisce se, per le attività commerciali di interesse prevalentemente locale di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a) e b), si applichi solo la norma del

comma 8 dell'articolo 13 oppure anche il valore del 45% della Sur già presente in tabella. Si chiede di chiarire tale aspetto.

Il comma 4 dell'articolo 47 viene infine integrato prevedendo la possibilità per l'Amministrazione comunale "di stabilire condizioni alternative tra cui la monetizzazione" delle aree da destinare a servizi e infrastrutture da cedere gratuitamente all'Amministrazione (quantificate nel 10% del totale della superficie territoriale della sottozona). Si ritiene ammissibile la norma introdotta solo qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi necessari previsti. Si chiede, pertanto, di integrare la norma in tal senso.

#### AGGIORNAMENTI DEL PRG

Gli aggiornamenti del PRG indicati dal Comune consistono nella rimozione dagli elaborati grafici di un tratto di viabilità prevista, con vincolo decaduto, all'interno delle sottozone Eg17 e Eg33 e nella diversa rappresentazione delle aree per servizi indicate "in previsione" e ad oggi realizzate. In particolare si inseriscono tra servizi "esistenti" i parcheggi pa45, pa47, pa53, pa56 e pa83 e l'area verde ricreativa ri15. Le correzioni comportano la modificazione della tavola P4, con l'aggiornamento della simbologia relativa ai servizi interessati, e dell'elaborato SERILO.

Gli aggiornamenti sopra richiamati non costituiscono modificazione al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 7bis, della l.r. 11/1998 e le relative correzioni grafiche e normative sono oggetto di semplice comunicazione alla Struttura scrivente. Pertanto, si prende atto delle correzioni apportate e non si formulano osservazioni nell'ambito del presente procedimento di VERVAS.

A titolo collaborativo, si rammenta che rimane in capo al Comune l'onere della verifica della corretta applicazione della disciplina relativa ai nuclei storici (di cui all'articolo 52 e seguenti della l.r. 11/1998) per la realizzazione delle infrastrutture oggetto del presente aggiornamento.”;

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali (parere acquisito agli atti in data 3 ottobre 2025 con nota prot. 7308/VIASAS):

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere presentata da codesta Amministrazione, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale n. 41 al PRG vigente del Comune di Saint-Christophe, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06/04/1998, n. 11.”;

dato atto che, a seguito delle osservazioni ricevute, la Struttura competente ha ritenuto di sospendere il procedimento in corso in data 16 ottobre 2025 chiedendo al Comune proponente di approfondire gli aspetti segnalati, con particolare riguardo a quelli evidenziati dalla Struttura pianificazione territoriale;

dato atto dell'accoglimento della richiesta di proroga della sospensione del procedimento su istanza del Comune proponente in data 14 novembre 2025;

dato atto che, al fine di approfondire gli aspetti della variante oggetto di richiesta di integrazioni, sono state svolte specifiche riunioni tecniche con il Comune proponente e con le Strutture regionali competenti, a seguito delle quali la Struttura pianificazione territoriale in data 22 gennaio 2026 con nota prot. 410/VIASAS ha osservato quanto segue:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 6172 del 18 agosto 2025, richiamati i contenuti della ns. precedente nota prot. n. 9595 del 02/10/2025 e in considerazione degli approfondimenti svolti dalle strutture regionali a seguito della riunione svoltasi su richiesta del Comune di Saint-Christophe in data 27/11/2025 e volta a chiarire alcuni aspetti della variante in esame, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni.

Gli approfondimenti si sono resi necessari al fine di valutare la proposta di modifica del comma 5 dell'articolo 18 (Fasce di rispetto) delle NTA relativa alla necessità di acquisire il “parere di salubrità rilasciato dall'ente competente” per la costruzione di nuove stalle e concimaie, nonché per



l'ampliamento delle stesse, anche se collocate ad una distanza superiore a quella minima stabilita dal PRG in 50 m dagli edifici e dalle sottozone indicate al medesimo comma 5.

In merito alle osservazioni precedente espresse sulla modifica proposta, si chiede che le stesse siano aggiornate alle risultanze del confronto avvenuto in data 15/01/2026, ritenendo ammissibile l'introduzione della modifica al PRG da parte del Comune.”;

dato atto che, a seguito della ricezione del suddetto parere, la Struttura competente in data 27 gennaio 2026 ha richiesto al Comune proponente di provvedere alla trasmissione delle integrazioni richieste, tenendo in considerazione le ulteriori valutazioni formulate dalla Struttura pianificazione territoriale;

rilevato che in data 29 gennaio 2026 il Comune proponente ha trasmesso nuova documentazione approfondita e aggiornata, stralciando alcune componenti, e pertanto la Struttura competente in data 3 febbraio 2026 ha riattivato il procedimento con richiesta di eventuali nuove osservazioni da parte dei soggetti consultati, alla luce della suddetta documentazione;

preso atto pertanto che è pervenuta la seguente ulteriore osservazione:

Struttura pianificazione territoriale (parere acquisito agli atti in data 16 febbraio 2026 con nota prot. 1074/VIAVAS):

In riferimento alla vs. nota prot. n. 726 del 3 febbraio 2026, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS aggiornati a seguito della sospensione del procedimento avvenuta in data 16/10/2025 e richiamate le nostre precedenti note prot. n. 9595 del 02/10/2026 e prot. n. 545 del 22/01/2026, per quanto di competenza, dal punto di vista urbanistico e della pianificazione del territorio, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni.

#### MODIFICAZIONI DELLE NTA

Si prende atto che il Comune ha provveduto a modificare la documentazione di variante recependo le indicazioni fornite con le precedenti osservazioni formulate dalla Struttura scrivente con le sopra citate note.

Con particolare riferimento alla modifica apportata al comma 4 dell'articolo 47 – integrato prevedendo la possibilità per l'Amministrazione comunale “di stabilire condizioni alternative tra cui la monetizzazione” delle aree da destinare a servizi e infrastrutture da cedere gratuitamente all'Amministrazione –, relativamente alla quale, con le precedenti osservazioni, la Struttura scrivente chiedeva di integrare la norma prevedendo che la monetizzazione fosse ammessa “solo qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi necessari previsti”, si prende atto che il Comune non ha introdotto l'ulteriore testo proposto ma ha fornito adeguate motivazioni a supporto della scelta inizialmente fatta, giustificandola per quei casi in cui “tutte le aree proposte dai richiedenti siano ritenute dall'Amministrazione Comunale prive di concreto interesse pubblico” (cfr. Relazione, pag. 15). Tale discostamento dalle osservazioni inizialmente formulate deriva anche dall'esito dei chiarimenti forniti dal Comune di Saint-Christophe in occasione della riunione tenutasi su richiesta del Comune medesimo in data 27/11/2025 con le Strutture regionali coinvolte.

#### AGGIORNAMENTI DEL PRG

Si prende atto che gli aggiornamenti del PRG e le relative correzioni grafiche e normative inizialmente indicati dal Comune che, ai sensi dell'articolo 14, comma 7bis, della l.r. 11/1998, non si configurano come modificazione al PRG ma sono oggetto di semplice comunicazione alla Struttura scrivente, sono state stralciate del presente procedimento di VERVAS;

atteso pertanto che, in relazione alle osservazioni ricevute nel corso dell'istruttoria, la variante presentata è stata oggetto di approfondimenti, avvenuti anche nell'ambito di riunioni tecniche intercorse con il Comune proponente e le Strutture regionali coinvolte, con la conseguente

trasmissione di documentazione aggiornata e integrata, a seguito della quale si rileva che, nel complesso, non sono stati segnalati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da necessitare un approfondimento della medesima mediante un processo di VAS;

ritenuto di richiedere al Comune proponente di tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati,

#### DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n. 41 al PRG del Comune di Saint-Christophe;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima, nel complesso, non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente;
- 3) di richiedere al Comune proponente di tenere in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati,
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE  
- Davide MARGUERETTAZ -

In vacanza del Dirigente  
In sostituzione del Coordinatore  
LA DIRIGENTE  
- Santa TUTINO -

SANTA TUTINO

**BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE**

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/02/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO